

N° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Registro Sentenze Lavoro

Cron. \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO**

Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa [REDACTED], nella causa iscritta al N. 3680 del 2019 R.G..L. promossa

**DA**

Con l'avv. CLAUDIO LA CAVERA

ricorrente

**CONTRO  
INPS**

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,  
resistente contumace

Avente ad oggetto: Ripetizione di indebito  
all'udienza tenutasi con trattazione scritta in data 15/10/2020  
ha pronunciato

**SENTENZA**

Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione

**DISPOSITIVO**

Il Giudice, definitivamente pronunciando,  
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma di € 3.108,55, di cui alla comunicazione del 16.11.2018 e, per l'effetto, condanna l'INPS alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo, oltre interessi come per legge.

Liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e condanna parte resistente a rifondere allo Stato le spese così liquidate.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

- premesso che con ricorso depositato il 26/03/2019 la ricorrente in epigrafe proponeva ricorso esponendo che con comunicazione

Addì \_\_\_\_\_

Rilasciata spedizione in  
forma esecutiva all'Avv.

Per \_\_\_\_\_

Il Cancelliere



ricevuta il 16.11.2018 l'INPS aveva reso nota l'indebita erogazione della somma di € 3.108,55, in relazione alla pensione cat. INV.CIV. Eccepiva la ricorrente l'insussistenza dell'indebito contestato e, comunque, l'erroneo conteggio del reddito imponibile annuo. Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di riliquidazione della prestazione impugnato, per l'effetto sospendere la ripetizione di indebito e condannare l'INPS al ripristino del trattamento dalla data di riliquidazione.

L'INPS non si costituiva in giudizio rimanendo contumace nonostante la ritualità della notifica.

All'udienza di trattazione scritta del 15.10.2020 la causa veniva decisa.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.

Occorre in primo luogo evidenziare che: *“In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”*. (così Cass Sezioni Unite n. 18046/2010).

Nel caso di specie, il ricorrente ha certamente fornito la prova della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, avendo prodotto la copia del verbale di visita medico legale rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per quanto poi concerne il requisito reddituale, deve osservarsi che ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 T.U.I.R. (in senso conforme vedi Cass. n. 11582 del 2015; Cass. n. 21529 e 26473 del 2016; Cass. 5450 del 2017, Cass. 5962 del 2018, Cass. n.30567 del 2019, Cass. n.4158 del 2001).

Del resto, così si era già espressa la Corte di Cassazione a Sezione Unita con la sentenza n. 12796 del 2005, secondo cui *“il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art.3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale, ha previsto che: “ alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma c.c.” (v. Cass. n.11582 del 2015)”*.



Nella fattispecie concreta, la sussistenza del requisito economico per la concessione della prestazione assistenziale de qua -fissato per il 2018 in € 4.853,29 – emerge dagli atti.

Infatti l'esame del Modello Unico 2018 versato in atti dimostra come a fronte di un reddito lordo di € 5.293,00 la ricorrente sia titolare di un reddito imponibile pari ad € 4.754,00, vista la detrazione degli oneri deducibili inerenti l'abitazione principale di € 200,00 – vedi rigo RN2- e per le spese sanitarie di € 339,00 – vedi rigo RP1- .

Il ricorso pertanto va accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si liquidano con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con condanna parte resistente a rifondere allo Stato le spese così liquidate.

**P.Q.M.**

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 15/10/2020.

Il Giudice

[Redacted signature]

